



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**

**SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **3329/2021** promossa da:

*Parte\_I* (C.F. *P.IVA\_I*), con il patrocinio dell'avv. CECCAROLI LUCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CECCAROLI LUCA

ATTRICE OPPONENTE

contro

*Controparte\_I* (C.F. *P.IVA\_2*), con il patrocinio dell'avv. GIACOMUCCI MARCO e dell'avv. RAGNI FABRIZIO *C.F.\_I* VIA GIUSEPPE MAZZINI 39 C/O AVV. MAZZOTTI MARIA ANGELA 48121 RAVENNA; elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 39 C/O AVV. MAZZOTTI MARIA ANGELA 48121 RAVENNA presso il difensore avv. GIACOMUCCI MARCO

CONVENUTA OPPOSTA

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da note in sostituzione dell'udienza del 8.5.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, anorché non ritrascritte.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**I.** Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

1 *Parte\_2* (d'ora in avanti anche solo *CP\_1*)  
[...] ha ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 969/2021 del 11.10.2021 R.g. n. 2692/2021 con il quale è stato intimato a *Parte\_1* il pagamento della somma di € 9.503,80 oltre interessi a spese, in favore della ricorrente a fronte del mancato pagamento della fattura n. 89/E del 24.7.2021 aente ad oggetto il corrispettivo per attività di custodia di vari veicoli destinati alla demolizione.

2. *Parte\_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra individuato chiedendone la revoca.

Ha esposto in particolare:

- di avere partecipato, unitamente alle imprese *Controparte\_2*, *Controparte\_3*, *Controparte\_4*, *Controparte\_5*, [...] *Controparte\_6*, [...] *Controparte\_7* al bando di gara pubblicato dalla Prefettura - U.T.G. di Forlì-Cesena e dall' *Controparte\_8*, [...] per l'affidamento del "servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis D.Lgs. 285/92 nell'ambito territoriale provinciale di Forlì Cesena" - CIG 7622460CF8, con impegno a costituirs in *Controparte\_9* in caso di aggiudicazione;
- che le predette imprese, al fine di regolare i reciproci rapporti nelle fasi di partecipazione e di esecuzione del servizio oggetto di appalto, sottoscrivevano il "Regolamento Raggruppamento Temporaneo Imprese della Provincia di Forlì-Cesena";
- che l'art. 22 del Regolamenti citato, rubricato "Clausola arbitrale - Foro Convenzionale del Regolamento prevede" prevedeva che: "(...) Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione del presente accordo, dovranno essere obbligatoriamente sottoposte all'Assemblea per un tentativo bonario di conciliazione. Nel caso in cui la proposta di conciliazione non dovesse essere accettata ogni controversia verrà risolta da un Collegio di tre Arbitri il quale opererà in veste di arbitratore (...) Ogni eventuale contestazione e/o controversia non deferibile alla competenza del collegio arbitrale (ad es. nel caso in cui la controversia coinvolga più di due imprese) sarà oggetto di cognizione del Foro di Bologna (...)";
- che il *CP\_10* costituito si aggiudicava l'appalto;

- che tutte le imprese hanno dato corso al servizio in conformità al Regolamento fino a quando, senza preavviso, la società opposta trasmetteva alla **Parte\_I** la fattura n. 89/E del 24 luglio 2021 relativa all'asserito pagamento di oneri di custodia di veicoli;
- di avere prontamente contestato la richiesta economica respingendo la fattura e chiedendo l'emissione di nota di credito.

Ciò premesso in fatto, in diritto ha eccepito:

- in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria prevista nel regolamento del RTI;
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ravenna in favore di quello di Bologna, quale foro convenzionale;
- ancora, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva non essendo il beneficiario delle prestazioni rese;
- nel merito, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria.

Ha chiesto infine la condanna di controparte ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c..

**3.** Si è ritualmente costituita **CP\_I**, prendendo posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della disiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha sostenuto che il credito azionato in via monitoria riguarda prestazioni rese in favore direttamente dell'opponente che pertanto non sono ricomprese nell'ambito del regolamento del R.T.I..

**4.** In data 25.5.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare ove è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto *"allo stato degli atti appare incerta la riconducibilità della presente controversia all'ambito di operatività del regolamento del R.T.I. di cui fanno parte entrambe le parti in causa, e che nel merito il credito azionato in via monitoria risulta contestato solo genericamente dalla società opponente"*.

All'udienza del 7.12.2022 le prove orali dedotte dalle parti sono state ritenute superflue alla luce della documentazione prodotta dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 9.4.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.

**5.** Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'opponente in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 22 del "Regolamento" stipulato tra le parti del 21.11.2018 (all. doc. 2 parte opposta) secondo cui: *"Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione del presente accordo, dovranno essere obbligatoriamente sottoposte all'Assemblea per un tentativo bonario di conciliazione.*

*Nel caso in cui la proposta di conciliazione non dovesse essere accettata ogni controversia verrà risolta da un Collegio di tre Arbitri il quale opererà in veste di arbitratore. A tale scopo ciascuna delle due parti designera a mezzo di lettera raccomandata A.R. il proprio Arbitro e questi provvederanno a designare il terzo; in caso di disaccordo questi sarà designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale dall'altra a mezzo di lettera raccomandata, l'arbitro verrà designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno a maggioranza, entro un massimo di tre mesi dalla accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio saranno definitive ed inappellabili, con impegno delle parti a renderle esecutive. Nessuna parte, per il fatto che è stato avviato un procedimento di arbitrato, potrà sottrarsi al doveroso adempimento dei suoi obblighi".*

L'eccezione si fonda, sull'evidente presupposto, sia pure non esplicitato, che la predetta clausola preveda un arbitrato rituale.

Parte opposta, al contrario, sostiene che si tratti di un arbitrato irrituale e che quindi l'opponente avrebbe dovuto domandare l'improponibilità della domanda.

Orbene, con riferimento alla qualificazione giuridica della clausola arbitrale in esame, va osservato che trattasi di convenzione che ha ad oggetto l'arbitrato irrituale in quanto le parti hanno previsto che il Collegio formato dagli arbitri *"opererà in veste di arbitratore"*.

Il riferimento al ruolo degli arbitri come *"arbitratori"*, figura che si rinviene in materia di determinazione dell'oggetto del contratto (art.

1349 c.c.) colloca la vicenda in ambito negoziale e non in ambito decisorio. Né invero *Parte\_1* ha fornito alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione del testo della clausola ("Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto; il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva." Cassazione civile sez. I, 20/05/2024, n.13884; "In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale" Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, n.6140).

Segue da ciò che l'eccezione di giurisdizione, fondata sul presupposto che trattasi di arbitrato rituale, va respinta.

L'eccezione per come formulata dall'attore opponente non può considerarsi equipollente all'eccezione di arbitrato irrituale, da cui discende l'improponibilità della domanda, come osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: "La questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile d'ufficio, non osta alla emissione di un decreto ingiuntivo essendo facoltà dell'intimato eccepire la improponibilità della domanda dinanzi al giudice

della opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Tale eccezione, peraltro, non può ritenersi né equipollente, né sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione, a sua volta eccezione di rito, tipizzata nei suoi effetti predeterminati dalle norme applicabili e che non appare surrogabile da comportamenti più o meno concludenti della parte " (Cassazione civile sez. un., 30/09/2016, n.19473).

6. Va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in quanto il predetto art. 22 del Regolamento, nella parte relativa alla determinazione del foro "convenzionale", si limita a prevedere che ogni controversia sarà oggetto di cognizione del foro di Bologna, senza prevedere detto foro come esclusivo ("La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. (Tale esclusione - ha osservato la Suprema Corte - non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione, la quale, disponendo che «per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la CP\_II in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di Napoli», si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la CP\_II tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la previsione dell'applicabilità del foro convenzionale ad ogni possibile controversia che insorga tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente o di qualsiasi altro rapporto, trattandosi di un'espressione riferibile non già all'indicazione del foro competente, ma all'oggetto della deroga alla competenza territoriale, omnicomprensivamente individuato in ogni pretesa riconducibile al rapporto contrattuale, e quindi inidonea ad evidenziare la volontà delle parti di escludere l'operatività degli altri fori" Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9754).

7. Venendo al merito giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova (Cass. sez. II, 08/09/1998, n.8853).

Ed infatti, con essa si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.: Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), sicché "oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr.: Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); ne deriva che il diritto del creditore opposto (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza e/o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Va, pertanto, richiamato il consolidato riferimento giurisprudenziale secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento; di contro, l'eventuale la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi incombe sul debitore che l'eccepisca l'avvenuto adempimento (cfr.: Cass. Sez. Un., Sentenza del 30/10/2001, n. 13533; Cass. Sez. II Sentenza del 10/04/2008 n. 9439; Cass. Sez. I, Sentenza del 03/07/2009, n. 15677; Cass. Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373; Cass., Sez. I, Sentenza del 15/07/2011, n. 15659; Cass. Sez. III, Sentenza del 15/05/2012, n. 7530).

8. Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto prestazioni aventi ad oggetto la custodia di veicoli. A sostegno della propria domanda, parte opposta ha affermato che la società opponente è tenuta al pagamento delle prestazioni in quanto è divenuta proprietaria dei veicoli custoditi a seguito dei decreti di trasferimento emessi dal Prefetto di Forlì-Cesena (all. doc. n. 9 parte opposta).

La domanda è infondata. Il trasferimento della proprietà dei veicoli in capo a Parte\_1 è avvenuto quale "mandataria dell'RTI aggiudicataria" "ai fini della rottamazione", come si legge nei decreti prefettizi, e dunque all'evidenza nell'ambito dell'attività dell'appalto

pubblico che prevedeva, tra gli obblighi in capo all'aggiudicatario del servizio ("Custode acquirente") anche quello di "(...) provvedere, nel rispetto della vigente normativa, alla rottamazione dei veicoli acquistati con questa destinazione e alla relativa radiazione dal P.R.A., dandone tempestiva comunicazione alle Stazioni Appaltanti e inviando loro copia del certificato di rottamazione rilasciato dal "centro di raccolta" ai sensi del D.lgs. 209/2003 (...)" (cfr. art. 12, comma 7, del contratto di appalto; all. doc. 4 parte opponente).

Il trasferimento di proprietà dei veicoli allora, assunto dall'opposta quale presupposto del proprio credito, rappresenta un passaggio prodromico e funzionale al definitivo completamento della procedura oggetto dell'appalto pubblico affidato all **CP\_10** di cui fanno parte entrambe le parti (il dato è pacifico), e dunque non rappresenta un valido titolo per considerare la prestazione di custodia resa direttamente nei confronti di

**Parte\_I** al di fuori del Regolamento che disciplina l'R.T.I..

Ne consegue che l'opposta, a fronte delle circostanziate contestazioni effettuate dall'opposta, invero anche in via stragiudiziale (cfr. doc. all. 5) avrebbe dovuto dimostrare, ex art. 2697 c.c., il titolo posto a fondamento del proprio credito e non lo ha fatto, limitandosi a fondare la propria pretesa su due presupposti - la proprietà dei veicoli in capo all'opponente e l'estranéità delle prestazioni rese alle attività oggetto dell'appalto pubblico - rivelatisi entrambi infondati, o comunque inidonei a dare conto delle ragioni di credito nei termini da essa rappresentati. In definitiva, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

**9.** Infondata è la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato o dimostrato alcun danno diverso dalla mera necessità di difendersi in giudizio. Va altresì rigettata l'istanza ex art. 96, 3° comma, c.p.c. formulata da parte attrice opponente in quanto anche per l'emissione di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, e, nel caso in esame, nonostante l'infondatezza della domanda, non si ravvisa alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave.

**10.** Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte opposta.

Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.000 per compensi, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.

**PQM**

Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:

- 1) ACCOGLIE l'opposizione avanzata da *Parte\_1* e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 969/2021 RG n. 2692/2021, emesso in data 11.10.2021 dal Tribunale di Ravenna;
  - 2) CONDANNA l'opposta a rifondere le spese di lite del presente giudizio alla società opponente in persona del legale rappresentante che si liquidano in euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- RIGETTA nel resto.

Ravenna, 01/10/2025

Il Giudice  
dott. Fabrizio Valloni